



Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell’

ASSEGNO DI STUDIO PER ISCRIZIONE E FREQUENZA

Anno scolastico 2008-2009”.

(L. r. 28 del 28.12.2007 – art. 12 comma 1 a)

1. Destinatari del bando

Il contributo regionale “assegno di studio per iscrizione e frequenza” è erogabile ad ogni studente residente in Piemonte frequentante nell’anno scolastico 2008/2009 la scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado nelle Istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

L’identificazione del nucleo familiare di riferimento e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni (I.S.E.E.)

2. Modalità e procedure per la presentazione della domanda

Possono presentare la domanda :

- Uno dei genitori del figlio studente residente in Piemonte;
- In caso di assenza dei genitori chi esercita la patria potestà sullo studente residente in Piemonte;
- Lo studente maggiorenne, residente in Piemonte

Le domande devono essere presentate con le modalità definite da ogni comune sede di istituzione scolastica, entro il termine perentorio del 16 aprile 2009, al comune sede dell’Istituzione scolastica autonoma della scuola frequentata dallo studente per il quale si chiede il contributo.

Nel caso in cui il comune di cui sopra non abbia provveduto ad indicare le modalità di raccolta delle domande, le stesse devono essere trasmesse con raccomandata entro il termine perentorio del 16 aprile 2009.

Deve essere presentata una domanda per ogni studente per il quale viene richiesto l’assegno utilizzando il modulo unificato approvato dalla Regione Piemonte con determinazione n. 66 del 6 febbraio 2009, o, qualora il comune sede dell’autonomia di riferimento abbia individuato forme particolari di raccolta delle domande, modulo conforme a quello unificato.

Per richiedere l’assegno di studio per iscrizione frequenza il modulo unificato di cui al capoverso precedente ed allegato al presente bando, deve essere compilato in ogni sua parte nelle pagine 1-2-3 e nella pagina 4 SEZIONE 2 A).

Ai sensi dell’articolo 12 comma 3 della l.r. 28/2007, non è consentita la partecipazione per il medesimo studente al presente bando ed al bando “Assegno di studio per spese di libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti” di cui alla pagina 4 SEZIONE 2B) del modulo.

L’Amministrazione ricevente deve accertare l’identità del dichiarante o direttamente o tramite l’acclusione di un documento d’identità dello stesso.

Gli studenti residenti nella Regione Piemonte e frequentanti scuole ubicate sul territorio di altre Regioni devono presentare domanda al comune di residenza entro il 16.4.2009, che entro 15 giorni dovrà trasmetterle alla Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, per la relativa istruttoria.

Saranno considerate irricevibili le domande presentate oltre il 16 aprile 2009.

3. Modalità di diffusione del bando e del modulo di domanda - Servizi di informazione

Il bando ed il modulo di domanda sono

- diffusi mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- reperibili presso gli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) della Regione Piemonte e dei Comuni sede di Istituzione scolastica autonoma;
- scaricabili dal sito della Regione Piemonte alla pagina

<http://www.regione.piemonte.it/istruz>

Informazioni possono essere richieste agli URP della Regione Piemonte e dei Comuni sede di Istituzione scolastica autonoma e al Call Center della Regione Piemonte al seguente numero verde gratuito 800333444

4. Spese ammissibili

Le spese ammissibili, che devono essere indicate nel modulo unificato a pagina 4 SEZIONE 2 A) -Assegno di studio per iscrizione e frequenza, sono tutte le spese di iscrizione e frequenza relative all'anno scolastico 2008-2009, documentabili dal richiedente.

Non rientrano tra le spese ammissibili i costi sostenuti per i servizi di mensa, convitto, viaggi di istruzione, sussidi e materiali didattici.

Sono escluse altresì le spese sostenute per le attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, libri di testo, trasporto, in quanto finanziate con apposito bando denominato "Assegno di studio per spese di libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti".

Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della l.r. 28/2007, non è consentita la partecipazione per il medesimo studente al presente bando ed al bando "Assegno di studio per spese di libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti" (pagina 4 SEZIONE 2 B)

NEL CASO DI DOMANDE RIFERITE ALLO STESSO STUDENTE E PRESENTATE PER ENTRAMBI GLI ASSEGNI, ENTRAMBE LE DOMANDE SARANNO DICHIARATE NON AMMISSIBILI

5. Condizioni di inammissibilità e di irricevibilità della domanda

La domanda presentata oltre il termine perentorio del 16 aprile 2009 è irricevibile.

E' inammissibile la domanda:

- compilata non utilizzando l'apposito modulo unificato predisposto dalla Regione Piemonte o modulo conforme;
- non contenente tutti i dati essenziali e gli elementi richiesti;
- presentata per lo stesso studente su entrambi i bandi per gli assegni di studio di cui all'art. 12 comma 1 lettere a e b della l.r. 28/2007.

I requisiti necessari per l'ammissibilità all'assegno sono i seguenti:

- frequenza di Istituzione scolastica statale o paritaria (in possesso del riconoscimento per l'anno scolastico 2008/2009);
- residenza dello studente nella Regione Piemonte;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 32.000,00;
- spese documentabili fra quelle ammissibili secondo quanto specificato al precedente punto 4 del presente bando;

6. Reddito

La situazione reddituale è determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni (ISEE)

Per accedere al beneficio, l'indicatore ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, non deve essere superiore a €. **32.000,00**.

7. Interruzione degli studi – Variazioni di dati anagrafici

Qualora lo studente, dopo la presentazione della domanda, interrompa il corso di studi, il richiedente deve dare tempestiva comunicazione al comune a cui è stata presentata la richiesta di assegno della conseguente modifica delle spese sostenute ed indicate sulla richiesta .

L'assegno sarà calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta.

Le eventuali variazioni di indirizzo e di beneficiario intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune al quale è stata presentata la stessa.

8 . Determinazione dell'entità dell'assegno

L'importo massimo erogabile dell'assegno di studio per iscrizione e frequenza, che non può essere superiore alle spese effettivamente sostenute, riferito ad ogni studente avente diritto, distinto per fasce di reddito ed ordine di scuola, è il seguente:

I.S.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado
Minore o uguale a €. 26.000,00	1.080,00	1.440,00	1.920,00
da €. 26.000,01 a €. 29.000,00	810,00	1.080,00	1.440,00
da €. 29.000,01 a €. 32.000,00	540,00	720,00	960,00

Per la determinazione del contributo assegnabile

- se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare, nel primo trimestre 2009 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria , l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 20%;
- se ha perso il lavoro e non percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 35%.

Il contributo massimo erogabile è elevato del 70% nel caso di studenti disabili certificati ai sensi della l. 104/1992 o con esigenze educative speciali.

La valutazione degli studenti con EES, individuate con DGR n. 18-10723 del 9.2.2009, deve essere stata effettuata dal SSN entro il 31.12.2008 e deve aver consentito alla scuola l'attivazione di un progetto educativo speciale.

L'ammontare dell'assegno erogato, compresa l'eventuale maggiorazione di cui sopra, non potrà comunque superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

In relazione agli oneri amministrativi, l'assegno erogabile per ogni studente non può essere inferiore a euro 25,00.

9. Formulazione della graduatoria

Le domande ammissibili sono inserite in una graduatoria elaborata tenendo conto , per ogni studente, dell'incidenza delle spese scolastiche ammissibili e documentabili, sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare .

Le domande presentate dai richiedenti che hanno autocertificato una condizione di criticità relativa al posto di lavoro per l'anno 2009 saranno inserite in graduatoria secondo il valore ISEE dichiarato abbattuto della percentuale del 20 o del 35% con le modalità illustrate al punto 8.

La graduatoria delle domande ammesse a contributo è formulata in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza della spesa scolastica sull'ISEE ed è approvata con determinazione del Direttore della Direzione regionale Istruzione , Formazione Professionale e Lavoro e pubblicata nel sito della Regione Piemonte.

L'attribuzione degli assegni è effettuata scorrendo la graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Ai beneficiari inclusi in tale graduatoria viene data comunicazione scritta individuale dell'esito dell'istruttoria della domanda.

10. Erogazione dell'assegno

L'assegno concesso è erogato dalla Regione Piemonte in un'unica soluzione .

11. Controlli e accertamenti sulle domande ammesse a contributo

L'Amministrazione regionale anche tramite i Comuni che hanno curato l'istruttoria delle domande, provvede ad effettuare un controllo su un campione di beneficiari dell'assegno, estratto casualmente dall'archivio informatizzato ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

A tal fine può essere richiesta la produzione della documentazione delle spese dichiarate dal beneficiario dell'assegno entro cinque anni dall'assegnazione dello stesso.

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione all'Autorità giudiziaria e la decadenza dal beneficio per l'anno in corso.